

## **Adempimenti contabili riguardanti un ufficiale giudiziario trasferito ad un altro Ufficio NEP**

*NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio VI, Prot. n. 6/1989/03-1/CA del 15 dicembre 2006, diretta alla Presidenza della Corte di Appello di L'Aquila.*

Con riferimento al quesito indicato in oggetto formulato dal Dirigente dell'Ufficio NEP della Sezione Distaccata di Tribunale di Ortona, pervenuto con la nota di codesta Presidenza prot. n. 2802/3-U del 16 ottobre 2006, si espone quanto segue.

In caso di trasferimento di un ufficiale giudiziario ad un altro Ufficio NEP nel corso di un mese, l'Ufficio di provenienza liquida gli emolumenti — diritti e indennità di trasferta — maturati dal dipendente nel periodo di servizio prestato, effettua le ritenute di legge ai fini fiscali e comunica soltanto i diritti maturati al lordo all'Ufficio di destinazione, affinché il *Dirigente di quest'ultimo* provveda a liquidare al trasferito l'indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito (stipendio tabellare, come da C.C.N.L.), così come previsto dall'art. 149 comma 5 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, tenendo conto del cumulo dei diritti maturati nei due Uffici NEP.

Per quanto concerne l'indennità di amministrazione, questa voce stipendiale viene liquidata interamente dall'Ufficio NEP di destinazione, anche per i giorni di servizio prestati nell'Ufficio di provenienza, che provvede a comunicare le presenze del dipendente, ai fini della liquidazione dell'emolumento rapportato ai giorni di servizio prestato.

La corresponsione della percentuale ex art. 122 n. 2 D.P.R. 1229/1959, relativa al bimestre in cui l'ufficiale giudiziario è stato trasferito, va effettuata per l'intero periodo di riferimento dall'Ufficio di destinazione, che ha cura di richiedere all'Ufficio di provenienza i giorni di effettiva presenza del dipendente ai sensi della Circolare prot. n. 6/555/03 5/CA-MR del 21 marzo 2003, così come viene specificato nelle note di accompagnamento degli Ordini di accreditamento delle somme di cui trattasi, emessi dall'Amministrazione Centrale.

Le quote di percentuale di bimestri arretrati, maturati dal dipendente trasferito, vanno corrisposte dall'Ufficio di provenienza che provvede alle ritenute fiscali e ai versamenti contributivi all'INPDAP per CPUG e Opera di Previdenza.

Inoltre, nell'ipotesi di corresponsione di emolumenti retributivi

arretrati relativi ad anni precedenti, la liquidazione degli importi dovuti al dipendente trasferito spetta all'Ufficio di provenienza nel quale sono maturati, che provvede alle ritenute di legge.

Passando all'esame degli adempimenti fiscali collegati all'erogazione degli emolumenti del trasferito, si fa presente che i due Uffici, quello di provenienza e quello di destinazione, provvedono rispettivamente ai versamenti erariali per IRE e addizionali regionali e comunali come per legge, nonché all'emissione dei Mod. CUD per gli imponibili del predetto dipendente che sono maturati nei due Uffici.

Ai fini della Denuncia Mensile Analitica, di cui all'art. 44 comma 9 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003 n. 326, l'Ufficio di destinazione provvede all'inserimento, nella predetta D.M.A., dell'intero importo del minimo garantito (stipendio tabellare) e dell'indennità di amministrazione spettanti al trasferito, nonché dell'importo delle indennità di trasferte maturate in quella sede.

Relativamente alle indennità di trasferte maturate nell'Ufficio di provenienza, il Dirigente di quest'Ufficio inserisce l'importo degli emolumenti in parola nella D.M.A. del mese di riferimento tra le voci accessorie, limitandosi a indicare soltanto il predetto periodo e non i giorni che normalmente si indicano nel relativo campo.

Stante il quadro degli adempimenti dovuti per l'ufficiale giudiziario trasferito, ne consegue che l'erogazione degli emolumenti effettuata sia dall'Ufficio di provenienza sia da quello di destinazione obbliga i Dirigenti di entrambi gli Uffici, in qualità di sostituti d'imposta ed ognuno per la parte di propria competenza, alla rispettiva dichiarazione annuale di cui al Mod. 770, con relativa compilazione e trasmissione telematica del documento contabile,

*il Direttore dell'Ufficio f.f.*

**Giovanna Arcieri**